

<b>AVVISO n.5335</b>	<b>19 Marzo 2008</b>	---
----------------------	----------------------	-----

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto dell'Avviso : --  
Oggetto : Rettifica delle operazioni in fail in caso di distribuzione dividendi/Adjustment on failed transactions in case of dividend distribution

***Testo del comunicato***

La nuova rettifica si applica alle operazioni di stacco dividendi che hanno luogo sul mercato a partire dal 25 marzo 2008 compreso

The new adjustment shall apply to the dividend detachment dates starting from 25 March 2008 included

***Disposizioni della Borsa***

## RETTIFICA DELLE OPERAZIONI IN FAIL IN CASO DI PAGAMENTO DI DIVIDENDI

Come previsto dagli articoli IA.4.3.1, IA.4.5.1 e IA.6.4.1 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Istruzioni"), qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e intercorra un'operazione di distribuzione dei dividendi, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex dividendo e a riconoscere all'acquirente un importo monetario, pari al dividendo non percepito da quest'ultimo, maggiorato di una percentuale che tenga conto degli effetti economici correlati al pagamento dei dividendi, ivi inclusi quelli fiscali.

La percentuale di maggiorazione, pari al 59,27% e comunicata con Avviso di Borsa n. 3516 del 31 marzo 2004, era stata determinata in base alle aliquote fiscali (IRES pari al 33% e massima aliquota IRAP pari al 5,25%) in vigore fino al 31 dicembre 2007.

La Finanziaria 2008 (legge 244/07) ha, tuttavia, introdotto nuove aliquote fiscali sia ai fini IRES (27,5%) sia ai fini IRAP (3,9%)<sup>1</sup>.

La stessa Finanziaria 2008 ha previsto che, in deroga all'articolo 89, comma 2 del TUIR (utili esclusi dalla formazione del reddito delle società per il 95%), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono alla formazione del reddito di esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare<sup>2</sup>.

Inoltre, è stato previsto che i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 109 del TUIR (disciplina relativa all'indeducibilità delle minusvalenze introdotta con il DL 203/2005) non si applicano a quegli stessi soggetti che redigono il bilancio proprio in base agli IAS/IFRS<sup>3</sup>.

Infine, per la determinazione della base imponibile ai fini IRAP di banche e di altri enti e società finanziarie, il margine di intermediazione deve essere ridotto del 50% dei dividendi, ai sensi dell'articolo 1, comma 50, lettera c) della stessa Finanziaria.

La nuova normativa fiscale sopra descritta incide sull'impostazione presa originariamente a riferimento da Borsa Italiana per la quantificazione della percentuale di maggiorazione del dividendo. Si rende, dunque, necessario, rideterminare tale percentuale sulla base delle nuove norme fiscali. Inoltre, in continuità con la metodologia di calcolo adottata in precedenza, nella determinazione della nuova percentuale si è considerata l'aliquota IRAP ordinaria incrementata della maggiorazione dell'uno per cento, con applicazione del coefficiente di ragguglio del 0,9176.

Pertanto, il punto 7 dell'Avviso numero 3516 del 31 marzo 2004 è sostituito come segue:

### **“ 7. Rettifiche su operazioni in fail aventi ad oggetto azioni o quote di OICR in caso di distribuzione di dividendi o proventi**

*Ai sensi degli artt. IA.4.3.1, IA.4.5.1 e IA.6.4.1 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati, con riferimento all'ipotesi di distribuzione di dividendi le operazioni presenti sul sistema di liquidazione vengono rettificate nel controvalore in misura pari all'importo lordo del dividendo unitario distribuito, maggiorato in misura pari al 3,56%, al fine di tener conto degli effetti economici correlati al pagamento dei dividendi, ivi inclusi quelli fiscali, e moltiplicato per il*

<sup>1</sup> Si veda, al riguardo, l'articolo 1, comma 33, lettera e) e l'articolo 1, comma 50, lettera h) della legge 244/07 (Finanziaria 2008).

<sup>2</sup> Si veda, al riguardo, l'articolo 1, comma 58, lettera d) della legge 244/07.

<sup>3</sup> Si veda, sul punto, l'articolo 1, comma 58, lettera h) della legge 244/07.

*relativo numero di azioni. Tale maggiorazione non verrà applicata nell'ipotesi di fail per mancanza di contanti.*

*Nel caso di distribuzione di proventi da parte di OICR, aperti o chiusi, le operazioni presenti sul sistema di liquidazione vengono rettificate nel controvalore in misura pari all'importo lordo del provento distribuito.”*

\*\*\*\*\*

La modifica sopra descritta si applica alle operazioni di stacco dividendi che hanno luogo sul mercato a partire dal 25 Marzo 2008 compreso.

**ADJUSTMENT PROCEDURES ON FAILED TRANSACTIONS IN CASE OF DIVIDEND DISTRIBUTION**

Pursuant to Articles IA.4.3.1, IA.4.5.1 e IA.6.4.1 of Instructions, where purchase and sale contracts are not settled within the prescribed time limits for lack of securities and a dividend distribution occurs in the meantime, the seller shall deliver the securities ex dividend and pay the buyer a cash amount equal to the dividend it has not received, augmented by a percentage that takes account of the economic effects of the payment of the dividend, including those relating to taxation. Such percentage shall be announced on a general basis in a Notice.

The percentage, equal to 59,27% and published with Notice n. 3517 of 31 March 2004 was calculated on the basis of tax ratios (IRES equal to 33% e IRAP equal to 5,25%) effective until 31 December 2007.

The Finance Act 2008 (law nr. 244/07), however, has modified the tax ratios (IRES equal to 27,5% and IRAP equal to 3,9%) and, at the same time, has introduced a new regime for the taxability of dividend and the related deduction of the capital loss, regarding the intermediaries which publish IFRS-compliant financial statements.

The new fiscal regime has an impact on the calculation of the above-mentioned percentage. In fact it is now necessary to recalculate this percentage, equal to 3,56%, in order to take into account the new fiscal regime applicable.

Point 7 of the Notice nr. 3517 of 31 March 2004 is replaced as follow:

**“ 7. Adjustments for failed transactions involving shares or units of collective investment undertakings in the event of the distribution of dividends or revenues.**

*Pursuant to Articles IA.4.3.1, IA.4.5.1 e IA.6.4.1 of the Instructions accompanying the Borsa Italiana Rules, in the event of a distribution of dividends, transactions present in the settlement system shall be adjusted, in terms of their value, by the gross amount of the dividend increased by 3,56%, to take account of the economic effect effects of the payment of the dividend, including those relating to taxation, and multiplied for the number of shares. Such increase shall not be applied in the case of transactions that failed for lack of cash.*

*In the event of the distribution of revenues by open or closed-end collective investment undertakings, transactions present in the settlement system shall be adjusted in terms of their value by the gross amount distributed.*

\*\*\*\*\*

The above-mentioned amendment shall apply to the dividend detachment dates starting from 25 March 2008 included.